



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA

Assunto il 29/10/2019

Numero Registro Dipartimento: 2016

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13494 del 31/10/2019

OGGETTO: OCDPC N. 52 DEL 20 FEBBRAIO 2013, ART. 2, COMMA 1, PUNTO A). REVOCA DEL CONTRIBUTO DI EURO 7.717,50 ASSEGNATO AL COMUNE DI ARENA (VV) PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI E DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, NONCHÉ PER L'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE D'EMERGENZA (CLE).

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare:

- 1) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- 2) l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- 3) l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661, avente ad oggetto “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21.06.1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 4323, del 26.4.2017, con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;

VISTA la DGR. n. 473 del 02.10.2019 con la quale l’ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”

VISTO il DPGR n. 300 del 15.10.2019 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” all’Ing. Domenico Pallaria;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 15.02.2019, con oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 3502 del 20.03.2019, con il quale è stata modificata la microstruttura organizzativa del Dipartimento, a seguito degli adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019;

VISTA la D.G.R. n.160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”; all’ing. Domenico Maria Pallaria;

VISTO il DPGR n.72 del 29.05.2019, con il quale è stato prorogato all’ing. Domenico Maria Pallaria l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

VISTO il D.D.G. n. 6594 del 03.06.2019, avente ad oggetto “Conferimento incarico di direzione reggenza del Settore Lavori Pubblici Politiche di Edilizia Abitativa all’ Ing. Giuseppe Iritano”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 241 del 06.06.2019, recante ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta n.63 del 15.02.2019”;

VISTA la Legge 24.06.2009, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 27.02.2011, avente ad oggetto “Attuazione Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13.11.2013;

VISTA l’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20 febbraio 2013, recante “Attuazione dell’articolo 11 del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24.06.2009, n. 7 – contributi di prevenzione del rischio sismico per l’anno 2012” (G.U. n. 50 del 28.02.2013);

VISTO l’art. 10 della suindicata OCDPC n. 344/2016, che affida alle Regioni la selezione degli interventi secondo i programmi di cui all’art. 3, comma 3 della stessa, tenendo conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’OPCM 20 marzo 2003 n.3274;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 21.03.2013, avente ad oggetto “Attuazione Ordinanza del Capo Dipartimento protezione Civile n. 52/2013”;

VISTO il Decreto del Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2013, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all’OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013, assegnando alla Regione Calabria contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico per l’anno 2012;

PREMESSO che:

- L'OCDPC n. 52 del 20.02.2013 disciplina le modalità di finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 della legge 24.06.2009, n. 77, da realizzare con i fondi di resi disponibili per l'annualità 2012;
- L'art. 3, comma 2, della suindicata OCDPC 52/2013 assegna alle Regioni la gestione dei contributi previsti per le indagini di microzonazione sismica, prevedendo al successivo art. 5, commi 1 e 2 di destinare tali finanziamenti a studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, previo cofinanziamento, da parte delle Regioni ed Enti Locali, in misura non inferiore al 40% del costo degli studi;
- Le Regioni hanno la possibilità, ai sensi dell'art. 20 della citata Ordinanza, di utilizzare parte delle risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), per realizzare l'analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE) nei Comuni per i quali sono stati già effettuati gli studi di microzonazione sismica certificati secondo le modalità di cui all'art. 6 di detta Ordinanza;

CONSIDERATO che:

- Con D.G.R. n. 64 del 27.02.2011 sono state approvate le "Linee Guida per la microzonazione sismica", conformi agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica";
- Con D.G.R. n. 89 del 21.03.2013 sono stati individuati come soggetti attuatori tutti i Comuni calabresi indicati nell'allegato 7 dell'OCDPC 52/2013;
- Al fine di attivare i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) nell'anno 2013, la Regione Calabria ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la "Manifestazione di interesse per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica dei centri urbani", rivolta ai Comuni calabresi inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 7 dell'OCDPC 52/2013, con indicazione dei seguenti termini: presentazione delle istanze entro e non oltre le ore 13 del giorno 15.11.2013; redazione e trasmissione degli studi, da parte dei Comuni, entro e non oltre il 30.06.2014;
- La Regione, dopo l'acquisizione del parere della Commissione Tecnica di cui all'art. 5, co. 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010, istituita dal DPCM del 21/04/2011, procede all'approvazione definitiva dello studio di microzonazione sismica, dandone notizia al comune interessato;

RILEVATO che:

- Con nota prot. n. 2558 del 13.11.2013, acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 40114 del 6.02.2014, il Comune di Arena ha presentato richiesta di contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'OCDPC 52/2013, per gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e l'analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE);
- Con nota prot. n. 115528 del 02.04.2014, la Regione ha assegnato al Comune di Arena un contributo di € 10.290,00 pari al 75% dell'importo complessivo (€ 14.000,00) degli studi in questione, con una quota di € 3.710,00, pari al 25% dell'importo complessivo, a carico di detto Ente, chiedendo la trasmissione di specifica documentazione entro i termini di seguito riportati:
 - 1) provvedimento di conferimento a professionisti dell'incarico di redazione dello studio di microzonazione sismica entro il 30.04.2014;
 - 2) studio di microzonazione sismica entro il 31.12.2014, pena la revoca del contributo assegnato;
- Con nota prot. n. 1194 del 9.06.2017, acquisita agli atti al prot. n. 198246 del 15.06.2017, l'Amministrazione comunale ha comunicato alla Regione di aver affidato l'incarico professionale per la redazione degli studi in questione con Determina n. 130 del 9.06.2017;

PRESO ATTO che:

- 4) Non essendo stato depositato lo studio di microzonazione sismica di livello 1 e l'analisi della CLE entro il suindicato termine, con nota regionale del 14.12.2017 è stato comunicato al Comune di Arena l'avvio della procedura di revoca del contributo assegnato, con facoltà di produrre eventuali controdeduzioni o memorie scritte entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione;
- 5) Con nota prot. n. 2655 del 21.12.2017, tale Ente ha chiesto a questo Dipartimento regionale l'annullamento del procedimento di revoca del finanziamento, essendo in fase di completamento lo studio *de quo*;

TENUTO CONTO delle difficoltà manifestate da diversi Comuni in ordine alla redazione degli studi in parola, con nota prot. n. 2655 del 21.12.2017 la Regione ha comunicato al Comune di Arena l'avvio dell'attività di affiancamento e supporto, previa trattenuta del 25% dell'importo originario assegnato, a titolo di copertura degli oneri derivanti da detta attività;

CONSIDERATO che:

- 6) Con nota prot. n. 85169 del 8.03.2018 è stata comunicata all'Amministrazione comunale la riassegnazione del contributo per effetto dell'adesione alla sopracitata attività di supporto, il cui

importo rideterminato ammonta ad euro 7.717,50 (di cui € 10.290,00 quale importo originario – trattenuta del 25%), previo cofinanziamento, da parte dell'Amministrazione, della spesa in misura non inferiore al 25% del costo dello studio in questione;

- 7) Con successiva nota prot. n. 435740 del 21.12.2018 è stato sollecitato il trasferimento degli studi su supporto informatico entro e non oltre il termine del 28.03.2019;

RILEVATO che il Comune di Arena ha depositato, in data 15.03.2019 (prot. n. 109456), lo studio di MS CLE, che è stato valutato dall'Ufficio regionale non completo, per come definito negli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica versione 3.0 del 2013;

CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 184515/Siar del 13.05.2019 è stato chiesto al Comune di Arena di trasmettere, entro e non oltre il 23.05.2019, lo studio in parola, completo in tutte le sue parti, con l'avviso che, alla scadenza dell'ulteriore proroga, la Regione avrebbe proceduto alla revoca del contributo;

PRESO ATTO che, a causa della mancata trasmissione dello studio di MS1 e della CLE entro il termine assegnato, con nota prot. n. 209261 del 31.05.2019 la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 10bis della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., al Comune di Arena l'avvio della procedura di revoca del contributo assegnato;

RILEVATO che:

- 8) Con nota prot. n. 1970 del 10.06.2019, acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 224147/SIAR del 13.06.2019, l'Amministrazione comunale ha comunicato che i tecnici incaricati hanno prodotto le integrazioni richieste, le quali sono state trasmesse su supporto digitale;
- 9) Il supporto digitale (CD), trasmesso con la suindicata nota comunale, risulta privo dello studio di MS1 e dell'analisi della CLE;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 15 dell'OCDPC n. 52/2013, i contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, della prefata Ordinanza possono essere revocati dal Dipartimento della Protezione Civile, ove le somme attribuite non vengano impegnate e/o assegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine, la Regione ha l'obbligo di comunicare annualmente al suindicato Dipartimento l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare con i relativi interventi realizzati;

RILEVATO, altresì, che con nota prot. n. 232655 del 20.06.2019 è stata confermata all'Amministrazione comunale il procedimento di revoca del contributo assegnato, a causa della mancata trasmissione della documentazione tecnica sopra richiamata;

RITENUTO:

- 1) Di dover procedere alla revoca del contributo pari ad euro 7.717,50, riassegnato con nota prot. n. 85169 del 8.03.2018 al Comune di Arena, per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'OCDPC 52/2013 ovvero per la redazione delle indagini e degli studi di microzonazione sismica, nonché per l'analisi della CLE;
- 2) Di notificare il presente provvedimento al Comune di Arena;

CONSIDERATO, altresì, che dal definanziamento dell'intervento *de quo* si genera un'economia pari ad euro 7.717,50 sul capitolo di bilancio U3202050702;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU CONFORME proposta del Responsabile del Procedimento, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

Art.1) Di revocare il contributo pari ad euro 7.717,50, riassegnato con nota prot. n. 85169 del 8.03.2018 al Comune di Arena, per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'OCDPC 52/2013 ovvero per la redazione delle indagini e degli studi di microzonazione sismica, nonché per l'analisi della CLE.

Art.2) Di notificare il presente provvedimento al Rappresentante Legale del Comune di Arena.

- Art.3)** Per effetto del definanziamento dell'intervento *de quo* si genera un'economia pari ad euro 7.717,50 sul capitolo di bilancio n. U3202050702.
- Art.4)** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.
- Art.5)** Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PETRUNGARO GIOVANNA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)